



COMUNE DI CHIARAMONTI

PROVINCIA DI SASSARI

Via F.lli Cervi, 1 – 07030, Chiaramonti – Tel. 079/569092

e-mail: protocollo@comune.chiaramonti.ss.it

PEC: protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI DPCM 30 SETTEMBRE 2021 PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE - ANNUALITÀ 2021 - SCADENZA 31/03/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il DPCM del 30 settembre 2021 - Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021 e, in particolare, l'art. 2, secondo cui:
“ I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

3. I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura”.

ACCERTATO CHE il Comune di Chiaramonti, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a 117.391,73 euro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. **84 del 12/12/2022** esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021 – Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Modifiche e integrazioni delibera G.C. n. 48 del 19.07.2022. Atto di indirizzo**”, mediante la quale vengono ripartite le risorse assegnate per l'annualità 2021 pari a complessivi € 39.130,58 così come segue:

- € 39.130,58 complessivi per la concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole (lett. b) art. 2 DPCM);

Con possibilità di utilizzare eventuali economie rilevate all'interno dei suddetti interventi per le linee che necessitano di essere rifinanziate a seconda delle domande ricevute;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 481 del 14/12/2022 è stato approvato il presente bando.

RENDE NOTO

CHE AI SENSI DELL'ART. 2, comma 2, lettera b) DPCM DEL 30 SETTEMBRE 2021 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 296 DEL 14 DICEMBRE 2021 È INDETTO BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE – ANNUALITÀ 2021.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

1. Il presente Avviso è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico, a contrastare il fenomeno dello spopolamento e le carenze di attrattività dovute alla ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche attraverso la concessione di contributi per l'avvio di “**nuove attività economiche**” che intraprendono attività **commerciali, artigianali o agricole** attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Chiaramonti.

2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 39.130,58 a

valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato. Codesto importo può subire delle variazioni dovute alla possibilità di utilizzare eventuali economie rilevate all'interno degli interventi di cui all'art. 2 comma 2 del DPCM 30 settembre 2021.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono le "nuove attività economiche" che intraprendono attività **commerciali, artigianali o agricole** attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Chiaramonti (art. 2, comma 2, lett. b) DPCM 30 settembre 2021).

Con "**nuove attività economiche**" si intendono:

a) Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;

b) Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso, attraverso **l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO**.

Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I finanziamenti di cui alla presente tipologia di intervento non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale; alle imprese che sono in stato di liquidazione fallimento o sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo; alle imprese non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e tributi comunali.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica

rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'ammissibilità a contributo.

b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili a contributo non devono essere stati avviati al momento della pubblicazione del presente bando.

1. Le spese ammissibili oggetto di rendicontazione sono quelle di seguito specificate:

- a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica.
- b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi.
- c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente.
- d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne.

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) i lavori in economia;
- c) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- d) gli interessi passivi;
- e) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- f) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- g) beni acquistati con permuta e contributi in natura;

h) mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. L'importo dei fondi messi a disposizione, di cui all'art. 2 del presente avviso è di € 39.130,58 complessivi, l'importo sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto, in base al numero delle istanze accolte e all'ammontare delle spese ammissibili.

Nel caso in cui si dovessero registrare richieste per importi inferiori alla somma stabilita, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare le risorse disponibili assegnate ad altra categoria di intervento bandita ai sensi dell'art. 2, comma 2, DPCM del 30 settembre 2021.

Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.

2. Caratteristiche dell'agevolazione:

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto non superiore al 70% dell'investimento complessivo, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili.

Verrà corrisposto un acconto pari a 30 % dell'importo concesso e il saldo alla presentazione di rendicontazione e chiusura del progetto.

Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le norme edilizie ed urbanistiche per il tempo vigenti. Gli immobili per i quali si richiede il contributo devono essere detenuti a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrati.

3. Termine ultimo di rendicontazione per tutte le tipologie di intervento: 31 marzo 2023.

Per le annualità 2022 e 2023 i criteri potranno essere rimodulati in base alle esigenze rilevate.

ARTICOLO 7 – CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune di Chiaramonti, con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il format Allegato A.

2 L'istanza deve essere inviata:

- a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it, mediante:
 - a) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica;

- b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

In questo caso farà fede la data e l'ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Chiaramonti (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente);

- consegnata a mano all'Ufficio protocollo presso la sede Comunale e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31/03/2023;

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A dovrà essere corredata da:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b) documentazione comprovante l'avvio di una nuova attività commerciale, artigianale o agricola attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero, per le attività già esistenti l'avvio di una nuova attività economica con l'attivazione di nuovo e ulteriore codice ATECO.
- c) progetto d'investimento con relativo quadro economico per l'ambito di intervento per il quale è richiesto il contributo, è sufficiente presentare un elenco delle spese ammissibili da sostenere.

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie e comporteranno la perdita dei benefici eventualmente acquisiti sulla base delle stesse.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Il Responsabile del Procedimento procede, con il supporto dell'ufficio Tecnico, alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza (ore 12:00 del 31 marzo 2023);
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A ;
- presenza di documento di identità in corso di validità del richiedente;
- sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti.

In fase istruttoria, è facoltà dell'Ufficio competente richiedere al soggetto proponente i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. La mancata presentazione di tali chiarimenti e/o integrazioni **entro il termine di 10 (dieci) giorni** di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

2. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e irricevibile/inammissibili.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento determinati, con il supporto tecnico, gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune.

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della pubblicazione della **graduatoria provvisoria**, il destinatario finale provvederà, entro 30 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (**graduatoria definitiva**).

3. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg.UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

4. **Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è fissato al 30 aprile 2023.** Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par.4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

5. La liquidazione del contributo, ai beneficiari è effettuata nella misura del 30% quale acconto, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

La quota di anticipazione, previa richiesta mediante modello Allegato C), verrà erogata esclusivamente con presentazione di polizza fidejussoria pari al 30% del contributo assegnato.

Il saldo a seguito di presentazione di rendiconto e chiusura del progetto (termine ultimo il 26 Maggio 2023). A pena di decadenza del contributo, dovrà essere presentata copia dei documenti di spesa fiscalmente validi (fatture, ricevute fiscali, notule, ecc.) relativi alle spese identificate in fase di domanda all'interno del Piano economico della proposta progettuale e accompagnati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento (copia del bonifico bancario o postale, copia dell'assegno, copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche, bancomat o carta di credito) nonché della copia dell'estratto conto che dimostri il trasferimento di denaro.

L'impresa beneficiaria deve mantenere i requisiti richiesti dal presente Bando per almeno cinque anni consecutivi. L'eventuale inosservanza di tali obblighi comporta la revoca del contributo.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa individuato nella persona di Dott. Valentino Gerolamo Masala.
2. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A - B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: protocollochiamonti@pec.comune.chiamonti.ss.it oppure telefonando al n.;

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 14 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 15 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notificadi sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revocatotale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto dirichiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 16 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Chiamonti.

ARTICOLO 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di assegnazione di contributi in essere.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare lapresente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Chiamonti.

3. ALLEGATI:

Allegato A (A, A1, A2)

Allegato B informativa privacy

Allegato C

Chiaramonti 14/12/2022